MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE

Art. 31-bis

Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale

Versione in vigore dal 18 maggio 2022, non più in vigore dal 21 maggio 2022 · versione 22

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale
Estremi	Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
Titolo	III — Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale
Capo	II — Norme generali per lo sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e l'utilizzo del digitale nell'azione amministrativa
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2020

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(28) Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 ha disposto (con l'art. 49, comma 3) che "Le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applicano anche agli accordi quadro, alle convenzioni e ai contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi ad oggetto le categorie merceologiche di cui al comma 1 del presente articolo".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-la-semplificazione-e-l-innovazione-digitale/art-31-bis-proroga-di-accordi-quadro-e-convenzioni-delle-centrali-di-committenza/versione/22

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it